



Decreto del Direttore Generale 2024

Oggetto: Bando di selezione ai fini della progressione economica del personale tecnico amministrativo appartenente all'Area Elevate Professionalità in servizio a tempo indeterminato presso l'Università Ca' Foscari Venezia – tornata 2024.

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il D. Lgs. 30/03/2001 n. 165 e successive modifiche;
- VISTA** il D. Lgs. 27/10/2009 n. 150 ed in particolare l'art. 23;
- VISTO** il CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto in data 18/01/2024;
- VISTO** lo Statuto di Ateneo;
- VISTO** il Regolamento sui procedimenti per le progressioni economiche all'interno delle aree del personale tecnico e amministrativo dell'Università Ca' Foscari Venezia;
- VISTO** il Contratto Collettivo Integrativo del Personale Tecnico-Amministrativo anno 2024 sottoscritto in data 16/12/2024 ed in particolare quanto definito all'art. 12;
- CONSIDERATO** che il sopra indicato Contratto Collettivo Integrativo riserva risorse pari ad € 12.469,02 per la procedura di progressione economica del personale tecnico amministrativo appartenente all'Area Elevate Professionalità per l'anno 2024;
- VISTO** il sistema di valutazione del personale tecnico amministrativo vigente in Ateneo;
- RITENUTO** di procedere all'indizione della procedura selettiva ai fini della progressione economica del personale tecnico amministrativo appartenente all'Area Elevate Professionalità con riferimento all'anno 2024;
- VISTO** il Decreto del Direttore Generale n. 78/2024;
- PRESO ATTO** che la struttura proponente ha attestato la conformità del provvedimento alla legislazione vigente e ai regolamenti di Ateneo

DECRETA

ART. 1 - Bando Progressione Economica - tornata 2024

1. È indetta per l'anno 2024 una procedura selettiva ai fini della progressione economica all'interno dell'Area del personale tecnico amministrativo appartenente all'Area Elevate Professionalità in servizio a tempo indeterminato presso l'Università Ca' Foscari Venezia.
2. La finalità della selezione è il riconoscimento dell'arricchimento professionale derivante dall'esperienza e dalla qualità della prestazione individuale sulla base dei criteri definiti nel Regolamento sui procedimenti per le progressioni economiche all'interno delle aree ed indicati al successivo art. 4 del presente bando.

ART. 2 – Requisiti di ammissione

1. È ammesso a partecipare alla selezione per la progressione economica - tornata 2024 di cui al presente bando il personale tecnico amministrativo appartenente all'Area Elevate Professionalità in servizio a tempo indeterminato presso l'Università Ca' Foscari Venezia alla data del 01/01/2024 ed in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. Essere in servizio a tempo indeterminato presso l'Università Ca' Foscari Venezia alla data del 31/12/2023;
 - b. Aver maturato alla data del 31/12/2023 almeno 2 anni di servizio a tempo indeterminato nell'Ateneo dall'ultima progressione economica acquisita nell'Area; ai fini della verifica del predetto requisito si tiene conto delle date di decorrenza delle progressioni economiche attribuite nell'Area di appartenenza o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione.

Limitatamente all'attribuzione del primo differenziale sono valutati, sia per il conseguimento del requisito temporale dei due anni di servizio sia ai fini del criterio dell'anzianità, anche i periodi di servizio a tempo determinato svolto presso l'Università Ca' Foscari Venezia, anche se non continuativi, purché prestati nell'Area di inquadramento al momento della presentazione della richiesta di progressione economica o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione. La previsione non opera nei confronti dei dipendenti cui sia già stato attribuito un differenziale individuale ai sensi dell'art. 118 del CCNL del 18/01/2024.

Nei soli casi di mobilità di comparto e intercomparto è considerato periodo utile per il raggiungimento del requisito di accesso dei due anni di servizio anche il servizio prestato a tempo indeterminato presso altre università/pubbliche amministrazioni, computato a decorrere dalla data dell'ultimo inquadramento economico.

Sono esclusi dal computo dell'anzianità di servizio i periodi di sospensione disciplinare, di assenza ingiustificata, di aspettativa non retribuita e di congedo non retribuito, salvo quelli riferiti ad assenze la cui valutazione sia prevista da specifiche disposizioni normative.

Al fine della maturazione dell'anzianità di servizio il rapporto di lavoro a tempo parziale è considerato equivalente al rapporto di lavoro a tempo pieno.

- c. Essere stato sottoposto al processo di valutazione della prestazione lavorativa negli anni 2021-2022-2023 e non aver ottenuto nella valutazione della prestazione lavorativa svolta nei due anni di servizio 2022-2023 nell'Area di appartenenza una valutazione insufficiente.

Per valutazione insufficiente si intende quella ottenuta sulla base della valutazione di ciascun anno di riferimento secondo il sistema di valutazione delle prestazioni vigente nel tempo.

- d. Non essere incorso nel biennio 2022-2023 in sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero scritto.

ART. 3 – Domanda e termine di presentazione

1. Il personale in possesso dei requisiti indicati all'art. 2 può presentare domanda di partecipazione esclusivamente mediante l'apposita procedura web disponibile nell'area riservata del sito di Ateneo al link <https://apps.unive.it/ricieste/index/disponibili> o seguendo il percorso: *Richieste risorse umane > Accedi alle richieste > Nuova richiesta > Richiesta di progressione economica all'interno dell'Area.*

2. La procedura sarà attiva per la presentazione delle richieste a decorrere **dal 20/12/2024 e fino al 22/01/2025.**

3. Il bando è consultabile e reperibile in forma integrale nel sito WEB dell'Ateneo seguendo il percorso: *Ateneo > Lavora con noi > Informazioni per lo staff > Comunicazioni al personale.*

ART. 4 - Criteri di selezione

1. Sono destinate al finanziamento delle progressioni economiche della tornata selettiva 2024 per il personale appartenente all'Area Elevate Professionalità risorse complessivamente pari ad € 12.469,02 (lordo dipendente).

2. A fronte di uno stanziamento inferiore rispetto alla spesa prevista per tutti gli aventi titolo verrà costituita apposita graduatoria, secondo i criteri di selezione ed i relativi punteggi definiti dal Regolamento di Ateneo in materia e di seguito dettagliati:

TABELLA CRITERI DI SELEZIONE E PUNTEGGI

Criterio	Area EP
A - Anzianità di servizio	35
B - Qualità delle prestazioni e Raggiungimento dei risultati	65

3. La valutazione sarà effettuata d'ufficio attraverso l'applicazione dei punteggi calcolati secondo le modalità dettagliate negli articoli seguenti.

ART. 5 – Criterio A: Anzianità di servizio

1. È valutabile l'anzianità maturata dalla decorrenza dell'ultima progressione economica attribuita nell'Area di appartenenza o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione, computata al netto del requisito per l'accesso, fino al raggiungimento del punteggio massimo previsto per il criterio, come dettagliato nella seguente tabella:

da	a	punti attribuiti
1 giorno	3 mesi	1,25
3 mesi e 1 giorno	6 mesi	2,5
6 mesi e 1 giorno	9 mesi	3,75
9 mesi e 1 giorno	12 mesi	5
12 mesi e 1 giorno	15 mesi	6,75
15 mesi e 1 giorno	18 mesi	8,5
18 mesi e 1 giorno	21 mesi	10,25
21 mesi e 1 giorno	24 mesi	12
24 mesi e 1 giorno	27 mesi	14,5
27 mesi e 1 giorno	30 mesi	17
30 mesi e 1 giorno	33 mesi	19,5
33 mesi e 1 giorno	36 mesi	22
36 mesi e 1 giorno	39 mesi	25,25
39 mesi e 1 giorno	42 mesi	28,5
42 mesi e 1 giorno	45 mesi	31,75
45 mesi e 1 giorno	48 mesi e oltre	35

2. Limitatamente all'attribuzione del primo differenziale sono valutati anche i periodi di servizio a tempo determinato svolto presso l'Università Ca' Foscari Venezia, anche se non continuativi, purché prestati nell'Area di inquadramento al momento della presentazione della richiesta di progressione economica o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione. La previsione non opera nei confronti dei dipendenti cui sia già stato attribuito un differenziale individuale ai sensi dell'art. 118 del CCNL del 18/01/2024.

3. Sono esclusi dal computo dell'anzianità di servizio i periodi di sospensione disciplinare, di assenza ingiustificata, di aspettativa non retribuita e di congedo non retribuito, salvo quelli riferiti ad assenze la cui valutazione sia prevista da specifiche disposizioni normative.

4. Al fine della valutazione dell'anzianità il rapporto di lavoro a tempo parziale è considerato equivalente al rapporto di lavoro a tempo pieno.

ART. 6 - Criterio B: Qualità delle prestazioni e Raggiungimento dei risultati

1. La qualità delle prestazioni ed il raggiungimento dei risultati saranno rilevati attraverso la valutazione delle prestazioni lavorative relative agli anni 2021-2022-2023.

2. Il punteggio sarà attribuito sulla base della valutazione della performance ottenuta negli anni 2021, 2022 e 2023, rilevata dalle schede individuali di valutazione (con riferimento al valore finale complessivo della valutazione su base 100). Nel caso di più valutazioni espresse nello stesso anno per il medesimo dipendente da parte di un unico valutatore, la base di calcolo sarà costituita dalla somma delle singole valutazioni riproporzionate al periodo di riferimento rispetto all'anno intero (esempio: valutazione pari a 90 relativa a 9 mesi + valutazione pari a 80 relativa a 3 mesi = valutazione pari a 87,5 su base annua). Nel caso di più valutazioni espresse nello stesso anno per il medesimo dipendente da parte di più valutatori, la somma sarà applicata alle valutazioni riparametrizzate come di seguito descritto e rapportate poi al periodo di servizio.

3. Per armonizzare e rendere comparabili le valutazioni, che risentono del diverso metro di giudizio dei valutatori, si applica un meccanismo di standardizzazione che prevede due passaggi: la

standardizzazione delle valutazioni e la riproposizione delle valutazioni standardizzate su una scala da 40 a 100, tramite trasformazione logistica.

Indicando con A il generico valutatore e con V_{Ai} l'i-esima valutazione del valutatore A il primo passaggio del processo prevede la trasformazione dei valori delle valutazioni attraverso la formula:

$$V_{Ai}^* = \log\left(\frac{V_{Ai}}{100 - V_{Ai}}\right)$$

Indicando con:

μ_A^* media delle valutazioni trasformate (V_{Ai}^*) attribuite dal valutatore A

μ_{Ateneo}^* la media delle valutazioni trasformate (V_{Ai}^*) attribuite da tutti i valutatori dell'Ateneo

σ_A^* la deviazione standard delle valutazioni trasformate (V_{Ai}^*) attribuite dal valutatore A

σ_{Ateneo}^* la deviazione standard delle valutazioni trasformate (V_{Ai}^*) attribuite da tutti i valutatori dell'Ateneo

si procede quindi alla riparametrizzazione dei valori con l'applicazione della seguente formula:

$$V_{Ai}^{**} = \left[\frac{V_{Ai}^* - \mu_A^*}{\sigma_A^*} \right] * \sigma_{Ateneo}^* + \mu_{Ateneo}^*$$

La valutazione normalizzata (secondo la trasformazione logistica) verrà quindi calcolata come:

$$V_{Ai}^{ST} = 40 + 60 * \left[\frac{1}{1 + \exp(-V_{Ai}^{**})} \right]$$

CALCOLO PUNTEGGIO: $V / 100 * \text{media della valutazione individuale normalizzata}$

V = valore del criterio per ciascuna categoria (vedi TAB. CRITERI DI SELEZIONE E PUNTEGGI)

ART. 7 – Personale trasferito da altre Pubbliche Amministrazioni o comandato presso altre Pubbliche Amministrazioni

1. Nel caso di dipendente trasferito da altra Pubblica Amministrazione o assegnato temporaneamente in posizione di comando presso altra Pubblica Amministrazione la valutazione dei risultati conseguiti e la valutazione dell'anzianità saranno effettuate solo nel caso in cui la persona interessata fornisca documentazione della Pubblica Amministrazione di provenienza utile ad individuare idonei strumenti di equiparazione con i sistemi in uso in Ateneo (dovranno a tal fine essere prodotti, in particolare, gli esiti della valutazione individuale delle prestazioni lavorative e gli atti relativi al sistema di valutazione del personale in uso presso l'Amministrazione di provenienza).

2. Qualora non si riceva tale documentazione o i dati ivi contenuti non permettano di svolgere tali valutazioni non si procederà a valorizzare il relativo criterio.

ART. 8 - Formulazione della graduatoria e attribuzione del beneficio economico

1. La graduatoria per l'attribuzione della progressione economica 2024 è costituita secondo l'ordine decrescente del punteggio acquisito da ciascun dipendente avente i requisiti, determinato dalla somma dei punteggi attribuiti per ciascun criterio di selezione.
2. In caso di parità di punteggio tra due o più candidati sarà data precedenza in graduatoria al/la candidato/a che non abbia conseguito progressioni economiche nell'Area di inquadramento da più di 6 anni, quindi a quello/a con maggiore anzianità di servizio nell'Area o ulteriormente a quello/a di minore età anagrafica.
3. La progressione economica verrà attribuita nel limite del numero di differenziali stabiliti dall'art. 12 del C.C.I. relativo all'anno 2024, pari a 5, per una spesa complessiva pari ad euro € 11.000,00.
4. L'importo residuo di € 1.469,02 non sufficiente ad assicurare l'attribuzione di un ulteriore differenziale viene accantonato per future progressioni economiche del personale dell'Area delle Elevate Professionalità.

ART. 9 – Decorrenza degli inquadramenti

1. L'attribuzione dei nuovi differenziali stipendiali ai/le vincitori/vincitrici della selezione è fissata alla data del 01 gennaio 2024, anno di sottoscrizione definitiva del relativo C.C.I..

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Gabriele Rizzetto

La Dirigente dell'Area
dott.ssa Monica Gussoni